

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (PESC) 2023/1614 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

relativa alla firma e alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'Unione europea di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato, al largo delle coste della Somalia, a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2020, con decisione (PESC) 2020/2188 ⁽¹⁾, il Consiglio ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta), istituita nel quadro dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio ⁽²⁾, e ne ha esteso il mandato per includere i due compiti secondari esecutivi di contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia e di contrastare il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia.
- (2) L'azione comune 2008/851/PESC stabilisce che possono essere conclusi accordi con Stati terzi, sulla base di autorizzazioni concesse caso per caso dal Consiglio, al fine di agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ai fini dell'esercizio dell'azione penale contro tali persone. Tali accordi devono includere condizioni per il trasferimento di tali persone nel rispetto del diritto internazionale pertinente, segnatamente del diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che le persone interessate non siano sottoposte alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
- (3) Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles con l'obiettivo di concludere un accordo teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2020/2188 del Consiglio, del 22 dicembre 2020, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 74).

⁽²⁾ Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell'Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA) (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

- (4) Il 12 dicembre 2022, con la decisione (PESC) 2022/2441 ⁽³⁾, il Consiglio ha rinominato Atalanta «EUNAVFOR ATALANTA», ne ha prorogato il mandato fino al 31 dicembre 2024 e ha stabilito che, pur mantenendo i suoi compiti, l'operazione debba contribuire alla sicurezza marittima nell'Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso.
- (5) Sulla base dell'autorizzazione concessa dal Consiglio il 20 maggio 2021 è stato negoziato un accordo tra l'Unione e la Repubblica delle Seychelles.
- (6) È opportuno approvare l'accordo tra l'Unione e la Repubblica delle Seychelles a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'Unione europea di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato, al largo delle coste della Somalia, a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti («accordo») è approvato a nome dell'Unione ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/2441 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 80).

⁽⁴⁾ Cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

TRADUZIONE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'Unione europea di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato, al largo delle coste della Somalia, a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti

A. Lettera dell'Unione europea

Bruxelles, addì 19 luglio 2023

Sua Eccellenza Sylvestre RADEGONDE

Ministro degli Affari esteri e del Turismo Repubblica delle Seychelles

Eccellenza,

L'Unione europea («UE») sta conducendo un'operazione militare volta a contribuire alla sicurezza marittima nell'Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso («operazione Atalanta»).

L'UE ha assegnato a tale operazione militare i compiti aggiuntivi di contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi al largo delle coste della Somalia conformemente alla risoluzione 2182 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di contrastare il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.

In tale contesto, mio pregio di proporre che l'UE e la Repubblica delle Seychelles consolidino ulteriormente le loro eccellenti relazioni, contribuendo in tal modo alla pace, alla sicurezza e allo Stato di diritto nella regione dell'Oceano Indiano, in particolare al largo delle coste somale, mediante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'UE di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, così redatto:

«Il presente accordo si ispira ai principi esposti in appresso.

L'UE e la Repubblica delle Seychelles:

- a) ribadiscono il loro impegno a favore di un ordinamento giuridico per i mari e gli oceani basato sui principi del diritto internazionale, come contemplato in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982;
- b) sottolineano l'urgente necessità di una cooperazione internazionale ai fini della repressione del traffico illecito di stupefacenti in mare, in particolare al largo delle coste della Somalia, riconosciuto come attività illegale nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, e nello specifico il suo articolo 17 relativo al "traffico illecito via mare";
- c) ricordano che la suddetta convenzione dispone, tra l'altro, che le parti della medesima prendano in considerazione la conclusione di accordi o di intese bilaterali o regionali allo scopo di dare effetto alle disposizioni dell'articolo 17 relativo al "traffico illecito via mare" o di rafforzarne l'efficacia;
- d) sottolineano l'urgente necessità di una cooperazione internazionale per quanto concerne l'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi al largo delle coste della Somalia conformemente alla risoluzione 2662 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), che ha rinnovato le disposizioni di cui al punto 15 dell'UNSCR 2182 (2014) autorizzando gli Stati, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, ad ispezionare, senza indugio, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Somalia; e
- e) osservano che gli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire verso uno Stato terzo, a titolo nazionale sulla base del loro diritto interno, le persone coinvolte nel traffico di armi o nel traffico di stupefacenti e che l'UE può concludere con detto Stato terzo accordi tesi ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'UE di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ai fini dell'esercizio dell'azione penale contro tali persone.

Inoltre, l'UE e la Repubblica delle Seychelles concordano le seguenti disposizioni:

1. Il governo della Repubblica delle Seychelles può autorizzare uno Stato membro dell'UE che contribuisce all'operazione Atalanta a trasferire nella Repubblica delle Seychelles le persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti arrestate nel quadro dell'operazione Atalanta nella zona economica esclusiva, nelle acque territoriali, nelle acque arcipelagiche e nelle acque interne della Repubblica delle Seychelles. L'autorizzazione è estesa alle navi battenti bandiera delle Seychelles e ai cittadini delle Seychelles a bordo di navi che non battono tale bandiera che si trovano oltre detto limite e, in altre circostanze, a discrezione della Repubblica delle Seychelles, in alto mare.
2. Nella consapevolezza delle capacità limitate a disposizione della Repubblica delle Seychelles per accettare richieste in materia di trasferimento, detenzione, perseguimento e reclusione delle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti, l'UE fornisce alla Repubblica delle Seychelles assistenza, in termini finanziari, umani, materiali, logistici, legislativi e infrastrutturali, per la detenzione, il mantenimento durante la reclusione, le indagini, l'azione penale, la celebrazione del processo e il rimpatrio inerenti alle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti o delle persone condannate per tali traffici. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, se necessario, la Repubblica delle Seychelles e l'UE stabiliscono ulteriori disposizioni di attuazione concernenti questioni finanziarie.
3. Salvo ove diversamente convenuto tra la Repubblica delle Seychelles e lo Stato membro dell'UE che ha trasferito nella Repubblica delle Seychelles persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti, il funzionario di collegamento dell'operazione Atalanta è la persona di contatto principale per la Repubblica delle Seychelles nell'attuazione del presente accordo.
4. Se la Repubblica delle Seychelles accetta il trasferimento di un detenuto ai sensi del punto 1, il procuratore generale delle Seychelles dispone di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza di un ordine dell'organo giurisdizionale competente per il trattenimento dei sospettati trasferiti per decidere se esistano prove sufficienti per l'avvio di un'azione penale.
5. Lo Stato membro dell'UE che ha trasferito nella Repubblica delle Seychelles persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti provvede senza indugio, su richiesta della Repubblica delle Seychelles, al loro ritrasferimento nel paese d'origine o in un altro paese appropriato entro dieci giorni a decorrere dalla data in cui tale decisione è stata comunicata allo Stato membro dell'UE, in caso di:
 - a) una decisione del procuratore generale delle Seychelles che stabilisca che non esistono prove sufficienti per l'avvio dell'azione penale;
 - b) una decisione con cui la Repubblica delle Seychelles stabilisce che non intende più procedere all'azione penale nei confronti delle persone trasferite;
 - c) una decisione di assoluzione o di non luogo a procedere per i presunti reati o qualsiasi altra conclusione del procedimento; oppure
 - d) completamento della pena detentiva o della procedura di trasferimento verso il paese di origine o un altro paese per scontare un qualsiasi periodo di detenzione conformemente agli accordi pertinenti.
6. L'UE e il governo della Repubblica delle Seychelles convengono che, qualora la Repubblica delle Seychelles ne faccia richiesta in conformità del punto 5, le persone trasferite dovrebbero essere alloggiate in strutture designate nelle Seychelles in attesa di un ulteriore trasferimento.
7. L'UE e il governo della Repubblica delle Seychelles concordano inoltre sul fatto che siano applicate le seguenti garanzie nei confronti delle persone trasferite:
 - a) le persone trasferite sono trattate in modo umano e non sono oggetto di tortura o di trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti, né subiscono la pena di morte, ricevono vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e possono osservare la propria religione;
 - b) le persone trasferite sono prontamente tradotte dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che decide senza indugio sulla legittimità della loro detenzione e ne ordina il rilascio se la detenzione non è legittima;
 - c) le persone trasferite hanno diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio;
 - d) nell'accertamento di un'accusa penale formulata a loro carico, le persone trasferite hanno diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge;
 - e) le persone trasferite accusate di un reato sono presunte innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente accertata;

- f) nell'accertamento di un'accusa penale formulata a loro carico, le persone trasferite hanno diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:
- i) essere informate, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad esse comprensibile e in modo dettagliato, della natura dell'accusa formulata a loro carico;
 - ii) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la loro difesa e comunicare con un avvocato di loro scelta;
 - iii) difendersi di persona o mediante un difensore di loro scelta; nel caso siano sprovviste di un difensore, essere informate del loro diritto ad essere assistite da un legale; ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se le persone non dispongono di mezzi sufficienti per compensarlo;
 - iv) esaminare, o far esaminare, tutte le prove a loro carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni intervenuti all'arresto, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - v) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprendono o non parlano la lingua usata in udienza; e
 - vi) non essere costrette a testimoniare contro se stesse o a confessare la propria colpevolezza;
- g) le persone trasferite condannate per un reato hanno il diritto di chiedere il riesame della loro dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità della legislazione delle Seychelles; e
- h) la Repubblica delle Seychelles non trasferisce la persona trasferita in nessun altro Stato senza il consenso scritto preliminare dello Stato membro dell'UE che ha tradotto la persona nella Repubblica delle Seychelles.
8. Le controversie derivanti dall'attuazione o dall'interpretazione del presente accordo sono risolte dall'UE e dal governo della Repubblica delle Seychelles mediante negoziati per via diplomatica.
9. Il presente accordo può essere modificato mediante consenso scritto tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles. Tali modifiche entrano in vigore alla data concordata dall'UE e dalla Repubblica delle Seychelles.
10. L'UE e la Repubblica delle Seychelles possono denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. La denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti delle parti che discendono dalla sua esecuzione prima della denuncia, compresi i diritti delle persone trasferite fino a quando tali persone siano sottoposte a custodia o a un'azione penale dalla Repubblica delle Seychelles nel momento in cui la denuncia diventa effettiva, né incide su alcun altro obbligo previsto dal presente accordo, compresi gli obblighi finanziari, salvo ove diversamente convenuto tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles.».

Eccellenza,

qualora la Repubblica delle Seychelles consideri accettabili i principi e le modalità di cui sopra, mi pregio di proporre che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano un accordo internazionale giuridicamente vincolante tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, che entrerà in vigore alla data di ricevimento della Sua lettera di risposta.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Distinti saluti,

Per l'Unione europea
Josep BORRELL FONTELLES

B. Lettera della Repubblica delle Seychelles

Victoria, addì 3 agosto 2023

sig. Josep BORRELL FONTELLES

alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Eccellenza,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera datata 19 luglio 2023 che propone un accordo tra la Repubblica delle Seychelles e l'Unione europea in forma di scambio di lettere teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'UE di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, così redatto:

«Il presente accordo si ispira ai principi esposti in appresso.

L'UE e la Repubblica delle Seychelles:

- a) ribadiscono il loro impegno a favore di un ordinamento giuridico per i mari e gli oceani basato sui principi del diritto internazionale, come contemplato in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982;
- b) sottolineano l'urgente necessità di una cooperazione internazionale ai fini della repressione del traffico illecito di stupefacenti in mare, in particolare al largo delle coste della Somalia, riconosciuto come attività illegale nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, e nello specifico il suo articolo 17 relativo al "traffico illecito via mare";
- c) ricordano che la suddetta convenzione dispone, tra l'altro, che le parti della medesima prendano in considerazione la conclusione di accordi o di intese bilaterali o regionali allo scopo di dare effetto alle disposizioni dell'articolo 17 relativo al "traffico illecito via mare" o di rafforzarne l'efficacia;
- d) sottolineano l'urgente necessità di una cooperazione internazionale per quanto concerne l'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi al largo delle coste della Somalia conformemente alla risoluzione 2662 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), che ha rinnovato le disposizioni di cui al punto 15 dell'UNSCR 2182 (2014) autorizzando gli Stati, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, ad ispezionare, senza indugio, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Somalia; e
- e) osservano che gli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire verso uno Stato terzo, a titolo nazionale sulla base del loro diritto interno, le persone coinvolte nel traffico di armi o nel traffico di stupefacenti e che l'UE può concludere con detto Stato terzo accordi tesi ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'UE di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ai fini dell'esercizio dell'azione penale contro tali persone.

Inoltre, l'UE e la Repubblica delle Seychelles concordano le seguenti disposizioni:

1. Il governo della Repubblica delle Seychelles può autorizzare uno Stato membro dell'UE che contribuisce all'operazione Atalanta a trasferire nella Repubblica delle Seychelles le persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti arrestate nel quadro dell'operazione Atalanta nella zona economica esclusiva, nelle acque territoriali, nelle acque arcipelagiche e nelle acque interne della Repubblica delle Seychelles. L'autorizzazione è estesa alle navi battenti bandiera delle Seychelles e ai cittadini delle Seychelles a bordo di navi che non battono tale bandiera che si trovano oltre detto limite e, in altre circostanze, a discrezione della Repubblica delle Seychelles, in alto mare.
2. Nella consapevolezza delle capacità limitate a disposizione della Repubblica delle Seychelles per accettare richieste in materia di trasferimento, detenzione, perseguimento e reclusione delle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti, l'UE fornisce alla Repubblica delle Seychelles assistenza, in termini finanziari, umani, materiali, logistici, legislativi e infrastrutturali, per la detenzione, il mantenimento durante la reclusione, le indagini, l'azione penale, la celebrazione del processo e il rimpatrio inerenti alle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti o delle persone condannate per tali traffici. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, se necessario, la Repubblica delle Seychelles e l'UE stabiliscono ulteriori disposizioni di attuazione concernenti questioni finanziarie.

3. Salvo ove diversamente convenuto tra la Repubblica delle Seychelles e lo Stato membro dell'UE che ha trasferito nella Repubblica delle Seychelles persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti, il funzionario di collegamento dell'operazione Atalanta è la persona di contatto principale per la Repubblica delle Seychelles nell'attuazione del presente accordo.
4. Se la Repubblica delle Seychelles accetta il trasferimento di un detenuto ai sensi del punto 1, il procuratore generale delle Seychelles dispone di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza di un ordine dell'organo giurisdizionale competente per il trattenimento dei sospettati trasferiti per decidere se esistano prove sufficienti per l'avvio di un'azione penale.
5. Lo Stato membro dell'UE che ha trasferito nella Repubblica delle Seychelles persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti provvede senza indugio, su richiesta della Repubblica delle Seychelles, al loro ritrasferimento nel paese d'origine o in un altro paese appropriato entro dieci giorni a decorrere dalla data in cui tale decisione è stata comunicata allo Stato membro dell'UE, in caso di:
 - a) una decisione del procuratore generale delle Seychelles che stabilisca che non esistono prove sufficienti per l'avvio dell'azione penale;
 - b) una decisione con cui la Repubblica delle Seychelles stabilisce che non intende più procedere all'azione penale nei confronti delle persone trasferite;
 - c) una decisione di assoluzione o di non luogo a procedere per i presunti reati o qualsiasi altra conclusione del procedimento; oppure
 - d) completamento della pena detentiva o della procedura di trasferimento verso il paese di origine o un altro paese per scontare un qualsiasi periodo di detenzione conformemente agli accordi pertinenti.
6. L'UE e il governo della Repubblica delle Seychelles convengono che, qualora la Repubblica delle Seychelles ne faccia richiesta in conformità del punto 5, le persone trasferite dovrebbero essere alloggiate in strutture designate nelle Seychelles in attesa di un ulteriore trasferimento.
7. L'UE e il governo della Repubblica delle Seychelles concordano inoltre sul fatto che siano applicate le seguenti garanzie nei confronti delle persone trasferite:
 - a) le persone trasferite sono trattate in modo umano e non sono oggetto di tortura o di trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti, né subiscono la pena di morte, ricevono vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e possono osservare la propria religione;
 - b) le persone trasferite sono prontamente tradotte dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che decide senza indugio sulla legittimità della loro detenzione e ne ordina il rilascio se la detenzione non è legittima;
 - c) le persone trasferite hanno diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio;
 - d) nell'accertamento di un'accusa penale formulata a loro carico, le persone trasferite hanno diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge;
 - e) le persone trasferite accusate di un reato sono presunte innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente accertata;
 - f) nell'accertamento di un'accusa penale formulata a loro carico, le persone trasferite hanno diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:
 - i) essere informate, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad esse comprensibile e in modo dettagliato, della natura dell'accusa formulata a loro carico;
 - ii) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la loro difesa e comunicare con un avvocato di loro scelta;
 - iii) difendersi di persona o mediante un difensore di loro scelta; nel caso siano sprovviste di un difensore, essere informate del loro diritto ad essere assistite da un legale; ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se le persone non dispongono di mezzi sufficienti per compensarlo;
 - iv) esaminare, o far esaminare, tutte le prove a loro carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni intervenuti all'arresto, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

- v) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprendono o non parlano la lingua usata in udienza; e
 - vi) non essere costrette a testimoniare contro se stesse o a confessare la propria colpevolezza;
 - g) le persone trasferite condannate per un reato hanno il diritto di chiedere il riesame della loro dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità della legislazione delle Seychelles; e
 - h) la Repubblica delle Seychelles non trasferisce la persona trasferita in nessun altro Stato senza il consenso scritto preliminare dello Stato membro dell'UE che ha tradotto la persona nella Repubblica delle Seychelles.
8. Le controversie derivanti dall'attuazione o dall'interpretazione del presente accordo sono risolte dall'UE e dal governo della Repubblica delle Seychelles mediante negoziati per via diplomatica.
9. Il presente accordo può essere modificato mediante consenso scritto tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles. Tali modifiche entrano in vigore alla data concordata dall'UE e dalla Repubblica delle Seychelles.
10. L'UE e la Repubblica delle Seychelles possono denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. La denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti delle parti che discendono dalla sua esecuzione prima della denuncia, compresi i diritti delle persone trasferite fino a quando tali persone siano sottoposte a custodia o a un'azione penale dalla Repubblica delle Seychelles nel momento in cui la denuncia diventa effettiva, né incide su alcun altro obbligo previsto dal presente accordo, compresi gli obblighi finanziari, salvo ove diversamente convenuto tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles.».

Mi prego di confermarle, a nome della Repubblica delle Seychelles, che l'accordo proposto nella Sua lettera è accettabile per la Repubblica delle Seychelles.

La Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo internazionale giuridicamente vincolante tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, che entrerà in vigore alla data di ricevimento della presente lettera di risposta.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Distinti saluti

Per la Repubblica delle Seychelles
Sylvestre RADEGONDE
